



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. - 67100 L'Aquila

Tel: 086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3933070028

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.25 del 17 Ottobre 2025

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ATTIVITÀ AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

RISULTATI

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A – 2° Turno Gare di Ritorno- Mercoledì 15 Ottobre 2025

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Risultati
SAN MARCO	VIS CERRATINA	R	(5 – 3 d.t.r.) 0 -3 Vedi Del. G.S.

COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA

GIRONE A – 2° Turno Gare di Ritorno- Mercoledì 15 Ottobre 2025

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Risultati
VILLAMAGNA CALCIO	FARESINA CALCIO	R	(2 – 2) 3 -0 Vedi Del. G.S.



GIUDICE SPORTIVO**GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11**

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 17/10/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA**GARE DEL 15/10/2025****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 15/10/2025 SAN MARCO - VIS CERRATINA

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della ASD Vis Cerratina, ritualmente notificato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 3 (d.c.r.), per posizione irregolare di un calciatore della Soc. San Marco, il sig. lampieri Federico nato il 29.08.2005.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato proprie memorie nei termini prescritti.

Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso che con Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 20 del 2.10.2025 il giocatore lampieri Federico è stato squalificato per una gara effettiva in quanto espulso nell'incontro del 24.09.2025, gara di andata del campionato di Coppa Abruzzo Prima Categoria.

- Accertato che lo stesso calciatore ha preso parte alla gara del 15.10.2025, prima gara utile in cui scontare la squalifica.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 21, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla Soc. San Marco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di San Marco / Vis Cerratina: 0 a 3;

2) di comminare alla Società San Marco l'ammenda di euro 150,00;

3) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. San Marco sig. Iannascoli Marco fino al 23.10.2025;

4) di accreditare la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

ROSSODIVITA PAOLO (VIS CERRATINA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VACCARO DANIELE (VIS CERRATINA)



COPPA ABRUZZO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 15/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 15/10/2025 VILLAMAGNA CALCIO - FARESINA CALCIO

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso della ASD Villamagna Calcio, ritualmente notificato nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 2, per posizione irregolare di un calciatore della Soc. Faresina Calcio, il sig. Salvatore Danilo, nato il 30.08.1994.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato proprie memorie nei termini prescritti.

Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale è emerso che con Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 20 del 2.10.2025 il giocatore Salvatore Danilo è stato squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione in occasione nell'incontro del 24.09.2025, gara di andata del campionato di Coppa Abruzzo Seconda Categoria.

- Accertato che lo stesso calciatore ha preso parte alla gara del 15.10.2025, prima gara utile in cui scontare la squalifica. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 lett. a), 21, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla Soc. Faresina Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Villamagna Calcio / Faresina Calcio: 3 a 0;

2) di comminare alla Società Faresina Calcio l'ammenda di euro 150,00;

3) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. Faresina Calcio sig. Parente Alessandro fino al 23.10.2025;

4) di accreditare la tassa di reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

III AMMONIZIONE DIFFIDA

SALVATORE DANILO (FARESINA CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PALERMO SALVATORE (FARESINA CALCIO)
THIAM SERIGNE MOUHAMA (VILLAMAGNA CALCIO)

GRANCHELLI GABRIEL (VILLAMAGNA CALCIO)



C.U. N.25 del 17 ottobre 2025

Sezione Download

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2025/2026](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2025/2026](#)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 31/10/2025.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 17/10/2025.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)

